

**LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 17-04-2007
REGIONE VALLE D'AOSTA**

**Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di
cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA
N. 19
del 8 maggio 2007

Indice:

Articoli della Legge:
[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) [11](#)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 2

(Disposizioni generali)

1. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché alle popolazioni che attraversano condizioni sociali ed economiche di particolare bisogno, dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed internazionali, operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 3, nei seguenti ambiti di intervento:

- a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione;
- b) educazione, formazione e studio;
- c) emergenze straordinarie e di carattere umanitario.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si indirizzano prioritariamente:

- a) alla salvaguardia della vita umana;
- b) al soddisfacimento dei bisogni primari;
- c) all'autosufficienza alimentare;
- d) alla promozione e al consolidamento dei processi democratici, alla difesa dei diritti umani, sociali e politici;
- e) alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali;
- f) al miglioramento della condizione femminile, alla promozione dei diritti dell'infanzia, anche mediante il sostegno all'adozione internazionale, alla lotta contro lo **sfruttamento** minorile e alla realizzazione di pari opportunità;
- g) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;
- h) all'assistenza e alla ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali o altri eventi emergenziali.

4. La Regione riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell'ambito delle iniziative disciplinate dalla presente legge.

5. La Regione non può in ogni caso sostenere, direttamente o indirettamente, attività aventi carattere militare.